

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 2003/C 75/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2003/C 75/02 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾ | 2 |
| 2003/C 75/03 | Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Modifica degli obblighi di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea all'interno del Portogallo ⁽¹⁾ | 3 |
| 2003/C 75/04 | Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Cipro sulla sua partecipazione ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA-Formazione | 4 |
| 2003/C 75/05 | Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Cipro sulla sua partecipazione al programma Cultura 2000 | 4 |
| 2003/C 75/06 | Conclusione del memorandum d'intesa con Malta sulla sua partecipazione al programma Cultura 2000 | 4 |
| 2003/C 75/07 | Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi | 5 |
| 2003/C 75/08 | Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ | 8 |
| 2003/C 75/09 | Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici» ⁽¹⁾ | 9 |
| 2003/C 75/10 | Pubblicità ex post delle sovvenzioni Eurostat nel 2002 | 10 |
| | Banca centrale europea | |
| 2003/C 75/11 | Raccomandazione della Banca centrale europea del 6 marzo 2003 al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Deutsche Bundesbank (BCE/2003/3) | 11 |

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Corte EFTA

| | | |
|--------------|--|----|
| 2003/C 75/12 | Richiesta di un parere consultivo della Corte EFTA da parte della Høyesterett con decisione di tale Corte del 17 dicembre 2002 nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri (Causa E-3/02) | 12 |
| 2003/C 75/13 | Ricorso presentato il 20 gennaio 2003 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda (Causa E-1/03) | 13 |

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

| | | |
|--------------|--|----|
| 2003/C 75/14 | Effettuazione di servizi aerei di linea — Gara d'appalto bandita dall'Amministrazione nazionale svedese dei trasporti pubblici («Rikstrafiken»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'effettuazione di servizi aerei di linea tra le seguenti località: Arvidsjaur - Stoccolma/Arlanda — Gällivare - Stoccolma/Arlanda — Hemavan - Stoccolma/Arlanda — Lycksele - Stoccolma/Arlanda — Storuman (Gunnarn) - Stoccolma/Arlanda — Vilhelmina - Stoccolma/Arlanda ⁽¹⁾ ... | 14 |
|--------------|--|----|



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 marzo 2003

(2003/C 75/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,0667 | LVL | lats lettoni | 0,6216 |
| JPY | yen giapponesi | 128,19 | MTL | lire maltesi | 0,4227 |
| DKK | corone danesi | 7,4263 | PLN | zloty polacchi | 4,3348 |
| GBP | sterline inglesi | 0,6779 | ROL | leu rumeni | 35 917 |
| SEK | corone svedesi | 9,217 | SIT | tolar sloveni | 231,6125 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,4739 | SKK | corone slovacche | 41,556 |
| ISK | corone islandesi | 83,99 | TRL | lire turche | 1 831 000 |
| NOK | corone norvegesi | 7,8135 | AUD | dollari australiani | 1,783 |
| BGN | lev bulgari | 1,9488 | CAD | dollari canadesi | 1,5669 |
| CYP | sterline cipriote | 0,58394 | HKD | dollari di Hong Kong | 8,319 |
| CZK | corone ceche | 31,812 | NZD | dollari neozelandesi | 1,941 |
| EEK | corone estoni | 15,6466 | SGD | dollari di Singapore | 1,8876 |
| HUF | fiorini ungheresi | 246,26 | KRW | won sudcoreani | 1 327,4 |
| LTL | litas lituani | 3,4524 | ZAR | rand sudafricani | 8,5016 |

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 75/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 6.12.2002**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 436/02**Titolo:** Direttiva per la promozione dell'innovazione aziendale nello Schleswig-Holstein**Obiettivo:** Promuovere progetti di ricerca e sviluppo**Fondamento giuridico:** Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein vom 29. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381)**Stanzamento:** 26,3 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** Conforme alla «disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo»**Durata:** 31.12.2007

Il testo delle decisioni nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 21.1.2003**Stato membro:** Svezia (Contea Jönköping)**N. dell'aiuto:** N 486/02**Titolo:** Aiuto in favore di un centro di congressi a Visby — Gotland**Obiettivo:** Costruzione di un centro di conferenze**Fondamento giuridico:** Ad hoc**Altre informazioni:** Nessuna obiezione da sollevare poiché la misura non rappresenta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, del trattato CE

Il testo delle decisioni nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.11.2002**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 487/02**Titolo:** Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K. (NMH), Notifizierung Sozialer Leistungen des Freistaates Bayern (Germania)**Obiettivo:** Misura sociale in favore di ex dipendenti di Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K. e di Rohrenwerke Neue Maxhütte GmbH i. K. (Prodotti siderurgici)**Fondamento giuridico:** Ad hoc**Intensità o importo dell'aiuto:** 28,324 milioni di EUR

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 21.1.2003**Stato membro:** Svezia**N. dell'aiuto:** N 512/02**Titolo:** Aiuto in favore di progetti pilota per i biopropellenti**Fondamento giuridico:** Lagen om skatt på energi (1994:1776)**Intensità o importo dell'aiuto:** Massimo 150 milioni di SEK (16,5 milioni di EUR all'anno)**Durata:** 5 anni al massimo

Il testo delle decisioni nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 28.11.2001**Stato membro:** Lussemburgo**N. dell'aiuto:** NN 140/01**Titolo:** Garanzia dello Stato alle compagnie aeree**Obiettivo:** Istituzione a favore delle compagnie aeree con sede in Lussemburgo di una copertura assicurativa analoga a quella esistente prima dell'11 settembre 2001 contro i rischi di guerra e di attacco terroristico**Fondamento giuridico:** Règlement grand-ducal du 24 septembre 2001**Stanzamento:** Garanzia di Stato**Durata:** 1 mese al massimo**Altre informazioni:** Regime non rinnovabile oltre i primi 30 giorni

Il testo delle decisioni nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Modifica degli obblighi di servizio pubblico su alcuni servizi aerei di linea all'interno del Portogallo

(2003/C 75/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il governo portoghese conformemente al disposto della comunicazione della Commissione (2001/C 271/03), del 26 settembre 2001, ha effettuato una revisione delle tariffe concernenti gli obblighi di servizio pubblico modificati imposti ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

- Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona
- Lisbona/Terceira/Lisbona
- Lisbona/Horta/Lisbona
- Funchal/Ponta Delgada/Funchal
- Porto/Ponta Delgada/Porto

2. Tariffe

La struttura tariffaria deve comprendere:

- a) una tariffa di base in classe economica, senza restrizioni:
- i) tra Lisbona e Ponta Delgada, Horta e Terceira: 332 EUR andata e ritorno;
 - ii) tra Porto e Ponta Delgada: 332 EUR andata e ritorno;
 - iii) tra o Funchal e Ponta Delgada: 236 EUR andata e ritorno;
- b) una gamma di tariffe speciali adattate alla domanda e subordinate a condizioni speciali (per esempio escursioni ecc.), compresa almeno una tariffa PEX di:
- i) 209 EUR andata e ritorno sui collegamenti tra il continente e le Azzorre;
 - ii) 153 EUR andata e ritorno sui collegamenti tra Funchal e le Azzorre;

c) tariffe ridotte riservate ai residenti della Regione autonoma delle Azzorre e agli studenti il cui domicilio o istituto di istruzione è situato nel territorio della Regione autonoma delle Azzorre e, rispettivamente, frequentano un istituto di istruzione o risiedono in un'altra regione del territorio nazionale. Tali tariffe sono le seguenti:

- i) 174 EUR andata e ritorno per i residenti, sui collegamenti tra le Azzorre e il continente;
- ii) 135 EUR andata e ritorno per gli studenti, sui collegamenti tra le Azzorre e il continente;
- iii) 95 EUR andata e ritorno per gli studenti, sui collegamenti tra Ponta Delgada e Funchal;

d) tariffe di trasporto merci sulle rotte tra il continente e la Regione autonoma delle Azzorre e tra Funchal e la Regione autonoma delle Azzorre del seguente importo:

| | Lisbona, Porto/Azzorre | Funchal/Azzorre |
|---|---------------------------|-----------------|
| Minima | 8,07 EUR | 8,07 EUR |
| Normale | 0,97 EUR/kg | 0,78 EUR/kg |
| Quantità | 0,86 EUR/kg | 0,59 EUR/kg |
| Derrate deperibili | 0,60 EUR/kg | 0,51 EUR/kg |
| Prodotti speciali ⁽¹⁾ | 0,76 EUR/kg | 0,56 EUR/kg |
| Prodotti speciali/quantità ⁽¹⁾ | 0,70 EUR/kg | |

⁽¹⁾ Conformemente alla regolamentazione IATA.

3. La presente comunicazione entra in vigore il 1° aprile 2003.

Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Cipro sulla sua partecipazione ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA-Formazione

(2003/C 75/04)

Il 13 febbraio 2003, è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, in rappresentanza della Comunità europea, ed il governo della Repubblica di Cipro sulla partecipazione di Cipro ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA-Formazione.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/enlarg_en.html

Conclusione del memorandum d'intesa con la Repubblica di Cipro sulla sua partecipazione al programma Cultura 2000

(2003/C 75/05)

L'11 marzo 2003, è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, in rappresentanza della Comunità europea, ed il governo della Repubblica di Cipro sulla partecipazione di Cipro al programma Cultura 2000.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Conclusione del memorandum d'intesa con Malta sulla sua partecipazione al programma Cultura 2000

(2003/C 75/06)

Il 26 febbraio 2003, è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, in rappresentanza della Comunità europea, ed il governo di Malta sulla partecipazione di Malta al programma Cultura 2000.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

**Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
assoggettati a contingenti quantitativi**

(2003/C 75/07)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, gli importatori comunitari sono informati di quanto segue:

1. Con il regolamento (CE) n. 538/2003 ⁽²⁾, la Commissione europea ha stabilito specifiche modalità per la redistribuzione nel 2003 dei quantitativi non utilizzati nel 2002 di alcuni contingenti quantitativi comunitari instaurati nei confronti della Repubblica popolare cinese con il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio ⁽³⁾.

2. La gestione di tali contingenti si effettua mediante applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali [articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94]. Secondo tale metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali, l'altra destinata agli importatori non tradizionali. Tuttavia, la parte riservata agli importatori non tradizionali sarà assegnata su base proporzionale, secondo i quantitativi richiesti; il quantitativo richiesto da un importatore non tradizionale non può superare il quantitativo o il valore indicati per ciascun prodotto nell'allegato I del presente avviso.

Sono considerati importatori tradizionali quelli che possono dimostrare di avere effettuato importazioni nella Comunità del prodotto o dei prodotti oggetto dei contingenti in questione nel corso dell'anno civile 1998 o 1999.

3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti gli importatori della Comunità, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, possono presentare alle autorità competenti di uno Stato membro di loro scelta un'unica domanda di licenza per ciascun contingente, redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. L'elenco delle autorità competenti figura nell'allegato II del presente avviso.

4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 ⁽⁴⁾ nella domanda di licenza d'importazione figurano solo le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo completi del richiedente (compresi numero di telefono, di telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto a IVA;

b) periodo contingente in questione, ossia «quantitativi del 2002 non utilizzati»;

c) se del caso, nome e indirizzo completi del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (compresi numero di telefono e di telefax);

d) designazione delle merci, con indicazione:

— della denominazione commerciale,

— del relativo codice della nomenclatura combinata (NC),

— dell'origine e del luogo di provenienza;

e) quantitativi richiesti, espressi nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente;

f) ripartizione dei quantitativi richiesti per codice NC, se la domanda di licenza riguarda le calzature e se il contingente quantitativo comprende due codici NC;

g) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in lettere maiuscole:

«Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci ivi descritte.

Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza».

5. Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, gli importatori corredano la domanda di licenza della copia certificata conforme delle dichiarazioni di immissione in libera pratica compilate nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, a loro nome o a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività, per l'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi indicati nella domanda di licenza.

Quale alternativa, il richiedente può allegare alla domanda di licenza documenti redatti e certificati dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono comprovanti che lo stesso richiedente, o l'operatore di cui questi ha ripreso l'attività, ha effettuato importazioni dei prodotti in questione durante l'anno civile 1998 o 1999.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 80 del 27.3.2003, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 427/2003 del 3 marzo 2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

- Quale alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione⁽¹⁾ per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla sua domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nell'anno del periodo di riferimento scelto.
6. Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾ (che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario), interessati alla ripartizione di una quota del contingente riservata agli importatori non tradizionali, possono presentare una sola domanda di autorizzazione concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la quota riservata agli importatori non tradizionali reca una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali.
7. Le domande di licenza d'importazione possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 538/2003 della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 9 maggio 2003.
8. Le disposizioni applicabili ai contingenti oggetto del presente avviso figurano nei seguenti regolamenti:
- regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1),
 - regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89),
 - regolamento (CE) n. 538/95 del Consiglio, del 6 marzo 1995 (GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 1),
 - regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6),
 - regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994 (GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47),
 - regolamento (CE) n. 983/96 della Commissione, del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47),
 - regolamento (CE) n. 538/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003 (GU L 80 del 27.3.2003, pag. 3.)
- (1) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.
 (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO I

QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO DA CIASCUN IMPORTATORE NON TRADIZIONALE

| Designazione delle merci | Codice SA/NC | Quantitativo massimo predeterminato |
|--|--|-------------------------------------|
| Calzature dei codici SA/NC | ex 6402 99 ⁽¹⁾ | 5 000 Paia |
| | 6403 51 | 5 000 Paia |
| | 6403 59 | |
| | ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾ | 5 000 Paia |
| | ex 6404 11 ⁽²⁾ 6404 19 10 | 5 000 Paia |
| Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC | 6911 10 | 5 Tonnellate |
| Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toiletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC | 6912 00 | 5 Tonnellate |

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIQUE/BELGIË

**Service public fédéral économie, PME,
Classes moyennes & Energie**
Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

**Federale overheidsdienst economie, KMO,
Middenstand & Energie**
Bestuur Economisch potentieel
Markttoegangsbeleid, dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, rue Général Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
Télécopieur/fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 30
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/619 69 08-800

4. GREECE

**Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues**

1, Kornarou Street
GR-105-63 Athens
Tel. (30-1) 328 60 31/328 60 32
Fax (30-1) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33-1) 55 07 46 69/95
Télécopieur (33-1) 55 07 48 32/34/35

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

D.G. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi
— Divisione VII
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31 — 06 59 93 24 19 — 06 59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 100 83 45
Fax (43) 171 100 83 86

12. PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel. (351-21) 791 18 00/19 43
Fax (351-21) 793 22 10, 796 37 23
Telex: 13 418

13. SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen

Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel. (358-9) 61 41
F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(2003/C 75/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

| OEN ⁽¹⁾ | Riferimento | Titolo della norma | Data di entrata in vigore della norma come norma europea armonizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/106/CEE | Data di fine del periodo di coesistenza ⁽²⁾ |
|--------------------|--------------------------|---|---|--|
| CEN | EN 13242:2002 | Aggregati per materiali non legati e per materiali legati con leganti idraulici per impiego in opere di ingegneria civile e costruzioni stradali | 1.10.2003 | 1.6.2004 |
| CEN | EN 1433:2002 | Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni — Classificazione, requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità | 1.8.2003 | 1.8.2004 |
| CEN | EN 1457:1999/ A1:2002 | Camini — Condotti interni di terracotta/ceramica — Requisiti e metodi di prova | 1.8.2003 | 1.8.2004 |

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be)
- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.org)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

⁽²⁾ La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate.

La traduzione dei titoli sopra indicati è stata fornita dal CEN e costituisce le versioni linguistiche «ufficiali» riprese dagli Istituti nazionali di normalizzazione.

Nota:

Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme si possono ottenere dagli organismi europei di normalizzazione o dagli istituti nazionali di normalizzazione. Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle guide ETA si possono ottenere dall'EOTA o dai suoi membri.

La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non comporta la disponibilità delle specifiche tecniche armonizzate in tutte le lingue comunitarie.

Ulteriori specifiche tecniche armonizzate relative alla direttiva «Prodotti da costruzione» sono state pubblicate in precedenti edizioni della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Un aggiornato elenco completo può essere consultato via Internet sul server Europa:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm>

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici»⁽¹⁾

(2003/C 75/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)

| OEN ⁽¹⁾ | Riferimento | Titolo della norma armonizzata |
|--------------------|--------------------|--|
| CEN | EN 13328-2:2002 | Filtri di sistemi respiratori per uso anestetico e respiratorio — Parte 2: Aspetti che non riguardano la filtrazione |
| CEN | EN 13718-2:2002 | Ambulanze aeree, marittime e operanti su terreni difficoltosi — Parte 2: Requisiti operativi e tecnici per la continuità della terapia del paziente |
| CEN | EN 13726-1:2002 | Metodi di prova per le medicazioni primarie a contatto con la ferita — Parte 1: Aspetti di assorbimento |
| CEN | EN 13726-2:2002 | Metodi di prova per le medicazioni primarie a contatto con la ferita — Parte 2: Permeabilità al vapore d'acqua delle medicazioni con pellicola permeabile |
| CEN | EN ISO 9360-2:2002 | Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare — Scambiatori di calore e di umidità (SCU) utilizzati per umidificare i gas respirati dalle persone — Scambiatori di calore e di umidità per l'uso con pazienti tracheostomizzati aventi volumi minimi di emissione del respiro di 250 ml (ISO 9360-2:2001) |

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be)

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be)

— ETSI: F-06561 Sophia Antipolis, Cedex tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

Avvertenza:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

PUBBLICITÀ EX POST DELLE SOVVENZIONI EUROSTAT NEL 2002

(2003/C 75/10)

In applicazione dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 169 delle sue modalità d'esecuzione con la presente comunicazione s'informa il pubblico delle iniziative sovvenzionate dall'Eurostat nell'anno 2002.

Il file elettronico con l'elencazione delle iniziative in oggetto si trova nella pagina web Europa (<http://europa.eu.int>). Potete accedere materialmente a questa lista cliccando su «Istituzioni», «Commissione», «Statistiche», «Attività dell'Eurostat», «Bandi di gara e sovvenzioni» per poi accedere al file «**Pubblicità ex post delle sovvenzioni 2002**».

La lista contiene il numero del dossier, l'unità interessata, il nome e il paese dei beneficiari, il titolo dell'iniziativa, l'importo ottenuto e il tasso di cofinanziamento dell'iniziativa.

Tutte le iniziative vengono pubblicizzate in anticipo salvo il caso di sovvenzioni spontanee indicate separatamente e debitamente giustificate.

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 marzo 2003

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Deutsche Bundesbank

(BCE/2003/3)

(2003/C 75/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti annuali della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema vengono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Ai sensi della decisione del Consiglio, del 13 marzo 2000, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (2000/223/CE) ⁽¹⁾, la società Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG e la società KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG furono nominate in qualità di revisori esterni della Deutsche Bundesbank per i conti annuali a partire dall'esercizio finanziario 2002.
- (3) La Deutsche Bundesbank decise nel 2002 di mantenere la società Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG quale unico revisore esterno per i conti annuali a partire dall'esercizio finanziario 2002.
- (4) La Deutsche Bundesbank reputa opportuno che siano nominati, ancora una volta, due revisori esterni per i conti

annuali a partire dall'esercizio finanziario 2003, e ha dunque richiesto che la BCE raccomandi la nomina di un secondo revisore.

- (5) La Deutsche Bundesbank ha selezionato i revisori proposti conformemente alle norme in materia di appalti pubblici alla stessa applicabili e la BCE reputa che tali revisori soddisfino i requisiti necessari,

RACCOMANDA:

Che la società PwC Deutsche Revision AG sia nominata in qualità di uno dei due revisori esterni della Deutsche Bundesbank (in aggiunta alla società Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG, il cui mandato è stato prorogato) a partire dall'esercizio finanziario 2003 per un periodo di un anno rinnovabile.

La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 marzo 2003.

Il presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 71 del 18.3.2000, pag. 24.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

CORTE EFTA

Richiesta di un parere consultivo della Corte EFTA da parte della Høyesterett con decisione di tale Corte del 17 dicembre 2002 nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri**(Causa E-3/02)**

(2003/C 75/12)

È stata presentata alla Corte EFTA, con decisione del 17 dicembre 2002 del Høyesterett (Corte suprema norvegese), una richiesta, pervenuta alla Cancelleria della Corte il 24 dicembre 2002, di parere consultivo nella causa Paranova AS/Merck & Co Inc., e altri, in merito alle seguenti questioni:

1. Sussistono «legittimi motivi» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/104/SEE del Consiglio, cfr. gli articoli 11 e 13 SEE, quando le condizioni che permettono a un importatore parallelo di riconfezionare prodotti farmaceutici e di riapporre il marchio d'impresa sono soddisfatte, ma il titolare del marchio si oppone alla commercializzazione del prodotto riconfezionato con la riapposizione del marchio in una confezione che l'importatore parallelo ha decorato con strisce colorate e/o altri elementi grafici che fanno parte del design della confezione?
 2. Nella risposta alla richiesta dovrebbe essere precisato se il criterio della necessità che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha applicato nell'interpretazione dei «legittimi motivi» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/104/SEE del Consiglio si applica anche al disegno più specifico della confezione, o se il disegno più specifico della confezione deve essere valutato unicamente sulla base della condizione secondo cui il riconfezionamento non deve pregiudicare la reputazione del titolare del marchio o del marchio d'impresa.
-

Ricorso presentato il 20 gennaio 2003 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda**(Causa E-1/03)**

(2003/C 75/13)

Il 20 gennaio 2003 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Elisabethann Wright, in qualità di agenti dell'Autorità di vigilanza EFTA, Rue de Trèves/Trierstraat 74, B-1040 Bruxelles, ha presentato alla Corte EFTA un ricorso contro la Repubblica d'Islanda.

Il ricorrente chiede alla Corte di:

1. dichiarare che, mantenendo in vigore la legge islandese relativa al bilancio delle infrastrutture di trasporto aereo e alle entrate nel settore dell'aviazione n. 31/1987 (Lög nr. 31 frá 27. mars 1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum), che impone sui voli dall'Islanda verso gli altri Stati del SEE un'aliquota d'imposta più elevata di quella riscossa per i voli nazionali e i voli diretti in Groenlandia e alle isole Faerøer, la Repubblica d'Islanda non ha rispettato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sullo spazio economico europeo e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;
2. condannare la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti

- L'articolo 36 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) impone l'abolizione di qualsiasi restrizione alla prestazione di servizi nei confronti di cittadini degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA stabiliti in uno Stato membro della CE o in uno Stato EFTA che non sia quello del destinatario della prestazione.
- L'articolo 38 del SEE stabilisce che la libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dalle disposizioni del capitolo 6 dell'accordo che disciplina i trasporti. L'articolo 39 SEE prevede che gli articoli 30, 32-34 si applichino anche alla libera prestazione di servizi.

— L'articolo 49 CE, che corrisponde all'articolo 36 SEE, esclude l'applicazione di disposizioni nazionali che, senza un'obiettiva giustificazione, restringano a un prestatore di servizi l'esercizio della libertà sancita dall'articolo in questione. Inoltre, l'articolo 49 CE esclude l'applicazione di una disposizione nazionale che renda la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile di quella esercitata esclusivamente in uno Stato membro.

— Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, l'articolo 49 CE impone non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti di chi presta servizi sulla base della propria nazionalità, ma anche l'abolizione di qualsiasi restrizione, compresa l'applicazione di un'imposta, stabilita dalla legge per la prestazione di un servizio nel settore dei trasporti.

— Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie è di definire, tra l'altro, le condizioni per l'applicazione nel settore del trasporto aereo del principio della libera prestazione dei servizi e per l'abolizione, per quanto riguarda i viaggi aerei, delle restrizioni alla libera prestazione di servizi nel quadro della politica comune in materia di trasporti.

— Secondo una traduzione della legge islandese relativa al bilancio delle infrastrutture di trasporto aereo e alle entrate nel settore dell'aviazione n. 31/1987 (Lög nr. 31 frá 27. mars 1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum), l'articolo 5, paragrafo 1, modificato, prevede che «debba essere pagata una tassa aeroportuale separata da ciascuna persona che viaggi in aereo dall'Islanda verso altri paesi»; l'articolo 6, paragrafo 1, prevede che «la tassa aeroportuale ammonti a 1 250 ISK per ciascun passeggero che viaggi dall'Islanda verso altri paesi»; e l'articolo 7, paragrafo 1, prevede che «le compagnie aeree che effettuano il trasporto di passeggeri all'interno dell'Islanda o verso le isole Faerøer o la Groenlandia debbano pagare una tassa pari a 165 ISK per ciascun passeggero che viaggi su tali rotte».

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Effettuazione di servizi aerei di linea

Gara d'appalto bandita dall'Amministrazione nazionale svedese dei trasporti pubblici («Rikstrafiken»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'effettuazione di servizi aerei di linea tra le seguenti località:

Arvidsjaur - Stoccolma/Arlanda

Gällivare - Stoccolma/Arlanda

Hemavan - Stoccolma/Arlanda

Lycksele - Stoccolma/Arlanda

Storuman (Gunnarn) - Stoccolma/Arlanda

Vilhelmina - Stoccolma/Arlanda

(2003/C 75/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Introduzione:** In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il 20 dicembre 2001 la Svezia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di servizi aerei di linea sulle rotte sopraindicate a partire dal 27 ottobre 2002.

Informazioni più precise riguardanti tali oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 106 del 3 maggio 2002.

Se, al più tardi nove mesi dopo la scadenza della gara d'appalto, nessun vettore aereo ha presentato all'Amministrazione svedese dell'aviazione civile (Luftfartsverket) una richiesta di istituire servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico senza godere di diritti esclusivi e senza chiedere compensazione finanziaria, la Svezia ha deciso di limitare l'accesso a tali prestazioni a un unico vettore. Il diritto di effettuare servizi aerei su una o più delle rotte in oggetto sarà concesso mediante gara d'appalto, secondo la procedura prescritta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. Il 10 gennaio 2002 il governo svedese ha incaricato «Rikstrafiken» di organizzare detta gara d'appalto.

2. **Oggetto della gara d'appalto:** L'offerta riguarderà l'effettuazione di servizi aerei di linea sulle rotte sopraindicate dal 28 marzo 2004 fino al cambio di orario nell'ottobre 2006, a norma degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 106 del 3 maggio 2002.

Deve essere presentata un'offerta per almeno una delle seguenti alternative:

Alternativa 1: servizi aerei di linea (secondo l'orario indicato) sulle rotte:

Arvidsjaur - Stoccolma/Arlanda,

Lycksele - Stoccolma/Arlanda,

Storuman/Gunnarn - Stoccolma/Arlanda,

Vilhelmina - Stoccolma/Arlanda.

Alternativa 2: servizi aerei di linea (secondo l'orario indicato) sulle rotte:

Gällivare - Stoccolma/Arlanda,

Hemavan - Stoccolma/Arlanda.

Alternativa 3: servizi aerei di linea (secondo l'orario indicato) sulle rotte:

Arvidsjaur - Stoccolma/Arlanda,

Lycksele - Stoccolma/Arlanda,

Storuman/Gunnarn - Stoccolma/Arlanda,

Vilhelmina - Stoccolma/Arlanda,

Gällivare - Stoccolma/Arlanda,

Hemavan - Stoccolma/Arlanda.

Se l'offerta comprende anche la richiesta di compensazione finanziaria, oltre all'importo totale deve essere indicata anche la ripartizione della compensazione per ogni singola rotta.

3. **Partecipazione alla gara d'appalto:** Hanno diritto a partecipare alla gara d'appalto in oggetto tutti i vettori aerei titolari di licenza di esercizio per l'effettuazione di servizi aerei, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
4. **Gara d'appalto:** Alla gara d'appalto in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d)-i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta fino al 28 marzo 2004.

5. **Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo, comprendente le disposizioni specifiche relative alla gara d'appalto, le condizioni contrattuali, la descrizione degli oneri di servizio pubblico, le statistiche sui passeggeri, le specifiche inerenti ai requisiti di qualità e il modulo per l'offerta, può essere ottenuto gratuitamente scrivendo a:

Rikstrafiken, Box 473, S-851 06 Sundsvall, o rivolgendosi via posta elettronica a elisabeth.forslin@rikstrafiken.se, (tel.: (46-60) 67 82 50, fax: (46-60) 67 82 51).

6. **Compensazione finanziaria:** In caso di richiesta di compensazione finanziaria, nell'offerta deve essere indicato chiaramente in corone svedesi - unitamente alla ripartizione annuale - l'importo richiesto per effettuare trasporti aerei, a decorrere dal 28 marzo 2004 e fino a ottobre 2006, sulle rotte in oggetto. L'importo della compensazione indicato nell'offerta deve basarsi su una valutazione delle spese e delle entrate dell'impresa nonché sui requisiti attinenti agli oneri di servizio pubblico. La compensazione sarà concessa unicamente per i trasporti aerei e i relativi costi inerenti all'aeroporto di Arlanda e direttamente correlati al servizio in oggetto. Non sarà erogata alcuna compensazione per le tasse di atterraggio inerenti ad altri aeroporti.

Ogni compensazione prevista nel contratto viene versata in corone svedesi.

7. **Tariffe e orari:** Nell'offerta si devono indicare le tariffe previste e le relative condizioni per il rilascio dei biglietti. Le tariffe devono essere rispondenti agli oneri di servizio pubblico descritti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 106 del 3 maggio 2002.

L'orario sarà stabilito in considerazione dei requisiti indicati negli oneri di servizio pubblico.

8. **Durata del contratto:** Il contratto è in vigore dalla data in cui viene firmato dalle due parti fino a quando il vettore aereo non presenta a «Rikstrafiken», dopo l'ultimo anno di effettuazione del servizio, la relazione qualitativa finale prevista nel capitolato d'oneri.

Per tutte le rotte, gli obblighi di trasporto hanno inizio il 28 marzo 2004. L'ultimo giorno di effettuazione del servizio coincide con il cambio di orario nell'ottobre 2006.

9. **Modifica e risoluzione del contratto:** Il contratto può essere modificato soltanto se le modifiche sono conformi agli oneri di servizio pubblico descritti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 106 del 3 maggio 2002. Le modifiche devono essere apportate per iscritto. Entrambe le parti possono recedere dal contratto, con un preavviso di dodici mesi. Cfr. anche il punto 10.

10. **Sanzioni in caso di inadempimento contrattuale:** In caso di inosservanza, da parte dell'operatore, degli obblighi legati agli oneri di servizio pubblico (relativi per esempio alla regolarità, alla puntualità, alla frequenza dei voli e al numero di posti disponibili), si applicano sanzioni. Se una parte commette una violazione grave delle disposizioni contrattuali e non vi pone rimedio tempestivamente, la parte avversa ha diritto di rescindere il contratto. In questo caso può essere applicato un preavviso più breve di quello normalmente previsto al punto 9.

11. **Termine ultimo per la presentazione dell'offerta:** Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il trentunesimo giorno di calendario successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

12. **Invio dell'offerta:** L'offerta deve pervenire a «Rikstrafiken» al più tardi il 29 aprile 2003. Sull'offerta deve essere apposta la dicitura «Anbud flygtrafik, referensnummer Rt 2003-46/31» (Gara d'appalto trasporti aerei, numero di riferimento Rt 2002-41/31). L'offerta può essere inviata per posta o tramite corriere, oppure consegnata a mano a «Rikstrafiken» al seguente indirizzo:

Rikstrafiken,
Esplanaden 11,
Box 473,
S-851 06 Sundsvall, Svezia.

Gli uffici di «Rikstrafiken» sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00.

L'offerta e tutta la documentazione (in originale più due copie) vanno presentate in lingua svedese o inglese.

Non si accettano offerte inviate per fax o via e-mail.

13. **Validità della gara d'appalto:** A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, ogni gara d'appalto può essere validamente indetta soltanto a condizione che nessun vettore aereo comunichi entro nove mesi dalla scadenza della gara d'appalto - all'Amministrazione svedese dell'aviazione civile («Luftfartsverket») (e Rikstrafiken abbia constatato che il vettore aereo può rispondere agli oneri di servizio pubblico) la sua intenzione d'iniziare dal 28 marzo 2004, sulle rotte in oggetto, servizi aerei rispondenti agli oneri di servizio pubblico senza godere di diritti esclusivi e senza ricevere compensazione finanziaria.
-